

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 21 dicembre 1981

N. 10 dell'O. d. G.

N. 213 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riesame legge regionale "Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per gli operai impiegati nei lavori forestali da parte della Regione Puglia - Recepimento C.C.N.L. del 3.5.1979 e del Contratto integrativo circoscrizionale del 5.5.1981".

L'anno millenovecento. ttantuno il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 10,00, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si é riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Ing. Emanuele Capozza

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio Dott. Renato Guaccero

- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) AFFATATO Giuseppe	m		26) MARROCCOLI Tommaso	m	
2) ANNESE Mario		m	27) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
3) APRILE Brizio Leonardo	h		28) MONFREDI Angelo	h	
4) AUGELLI Raffaele	h		29) MOREA Leonardo	h	
5) BELLIFEMINE Domenico		h	30) NOTARNICOLA Vito	h	
6) BELLOMO Michele	h		31) PIACQUADIO Antonio		m
7) BINETTI Vincenzo	h		32) PICCIGALLO Benito	h	
8) BORGIA Francesco	h		33) PICCOLO Francesco	h	
9) BORTONE Giorgio	h		34) QUARTA Nicola	h	
10) CALVARIO Pasquale	h		35) RICCIATO Antonio	h	
11) CAPOZZA Emanuele	h		36) RIZZO Marcello	h	
12) CARAMIA Giuseppina	h		37) ROMANO Domenico	h	
13) CARELLA Domenico	h		38) ROSSI Angelo	h	
14) CASSANO Michele	h		39) SALA Paolo	h	
15) CASTELLANETA Giuseppe	h		40) SILVESTRI Francesco	h	
16) CIOCIA Graziano	h		41) SINISI Rachele	h	
17) CIUFFREDA Pasquale	h		42) SOMMA Antonio	h	
18) COLASANTO Giuseppe	h		43) SORICE Vincenzo	h	
19) COLONNA Giuseppe	h		44) TARRICONE Luigi	h	
20) CONTE Giuseppe	h		45) TRAVERSA Roberto	h	
21) CONVERTINO Cosimo	h		46) TRISORIO LIUZZI G.ro	h	
22) DELL'AQUILA Antonio		h	47) TROCCOLI Francesco	h	
23) DI GIUSEPPE Cosimo	h		48) VENTURA Antonio		h
24) FITTO Salvatore	h		49) VESSIA Onofrio	h	
25) FORTUNATO Loris	h		50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che decimo argomento iscritto all'ordine del giorno è il riesame della legge regionale "Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per gli operai impiegati nei lavori forestali da parte della Regione Puglia - Recepimento C.C.N.L. del 3.5.1979 e del Contratto integrativo circoscrizionale del 5.5.1981".

Dà la parola al relatore per la II Commissione consiliare permanente, cons. Aprile.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per gli operai impiegati nei lavori forestali da parte della Regione Puglia - Recepimento C.C.N.L. del 3.5.1979 e del Contratto integrativo circoscrizionale del 5.5.1981", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

F.to (Caramia)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Guaccero)

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per gli operai impiegati nei lavori forestali da parte della Regione Puglia. Recepimento CCNL del 3.5.1979 e del Contratto integrativo circoscrizionale del 5.5.1981".

Il Consiglio regionale
ha riesaminato la seguente legge:

Art. 1

Il rapporto di lavoro degli operai impiegati direttamente dalla Regione Puglia nei lavori forestali che in uno degli anni del triennio 1978-79-80 abbiano effettuato almeno 180 giornate lavorative, è trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica previo il superamento di una prova concorsuale di idoneità.

La qualifica è determinata in relazione alle mansioni per le quali l'operaio è stato assunto.

Per i fini di cui al primo comma sono considerati operai impiegati direttamente dalla Regione tutti gli operai in servizio alla data del 5.5.1981 e che prestano la loro opera alle dirette dipendenze degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste e delle Gestioni provvisorie delle Foreste Demaniali regionali risultando regolarmente assunti e retribuiti con fondi accreditati agli stessi dalla Giunta regionale.

(Approvato all'unanimità)

Art. 2

La domanda per l'ammissione alla prova concorsuale di idoneità, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, va inoltrata al Presidente della Regione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro 45 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con atto della Giunta regionale, saranno definite le modalità ed i contenuti della prova concorsuale di idoneità.

La prova concorsuale di idoneità si svolgerà alla presenza di una Commissione nominata con Decreto del Presidente della Regione e così composta:

- Presidente della Regione, o suo delegato, Presidente;
- esperto estraneo all'Amministrazione regionale, designato dalla Giunta regionale;
- un rappresentante sindacale designato unitariamente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della Regione;
- un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, designato dall'Assessore;
- un funzionario dell'Assessorato al Personale, designato dall'Assessore.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario dell'Assessorato al Personale, di livello retributivo e funzionale non inferiore al VI.

(Approvato all'unanimità)

Art. 3

Il nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per i lavoratori che avranno maturato il diritto, avrà decorrenza dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Gli uffici regionali forestali provvederanno a effettuare le dovute segnalazioni ai competenti Uffici del Lavoro e dei Contributi agricoli unificati.

(Approvato all'unanimità)

Art. 4

Per tutta la durata del rapporto di lavoro, agli operai di cui all'art. 1 vengono estesi i benefici previsti dalla legge 8.9.1972, n. 457 e successive modificazioni.

Agli Uffici forestali sono demandati gli adempimenti amministrativi di richiesta dell'intervento della Cassa integrazione guadagni.

(Approvato all'unanimità)

Art. 5

Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 1 viene garantita l'occupazione per tutta la durata del rapporto di lavoro con la sola eccezione delle giornate non lavorate per assenza volontaria, per malattia o infortunio e delle giornate per le quali è stato chiesto e ottenuto l'intervento della cassa integrazione di cui alla legge 8.9.1972, n. 457.

Tali operai possono essere impiegati in mansioni di carattere forestale anche diverse da quelle proprie della qualifica di assunzione. In tal caso si applica quanto previsto dai commi I e II dell'art. 7 del CCNL del 3.5.1979.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessa, oltre per le cause indicate dall'art. 27 del CCNL del 3.5.1979, anche per il raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge.

(Approvato all'unanimità)

Art. 6

Gli operai assunti a tempo indeterminato, qualora lo richiedano le esigenze operative dell'Amministrazione regionale per il conseguimento della loro piena utilizzazione, sono tenuti a svolgere, anche fuori della propria sede abituale di lavoro e comunque nello ambito del territorio provinciale, sia le proprie mansioni che quelle diverse dalla qualifica di assunzione, in relazione alle disposizioni impartite dalla stessa Amministrazione per la gestione, la conservazione e il miglioramento del patrimonio boschivo regionale.

(Approvato all'unanimità)

Art. 7

Ai lavoratori di cui alla presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dall'accordo circoscrizionale integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3.5.1979, stipulato in Bari il 5.5.1981.

(Approvato all'unanimità)

Art. 8

Sono altresì recepite, anche per i rapporti di lavoro a tempo determinato, tutte le altre norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria eseguiti in amministrazione diretta dai Consorzi di Bonifica del 3.5.1979, ad eccezione del punto B) dell'art. 5, e nell'accordo circoscrizionale integrativo del 5.5.1981.

(Approvato all'unanimità)

Art. 9

Nel Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1981 è istituito un capitolo di spesa con la seguente denominazione:

Cap. 04850 - "Spesa per la esecuzione dei lavori da eseguirsi con operai a tempo indeterminato impiegati direttamente per i lavori forestali", con uno stanziamento di lire 1.855.000.000.

Per gli esercizi successivi lo stanziamento del predetto capitolo sarà determinato annualmente dal Consiglio regionale.

All'onere riveniente per il 1981 si provvede con una variazione in diminuzione del Cap. n. 16202 "Fondo globale".

(Approvato all'unanimità)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
F.to F.to (Caramia)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)